



Il debitore asseriva di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame; di essere consumatore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. e) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022; di non aver subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore; di non essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; di non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Dichiarava, inoltre, di svolgere attività di lavoratore autonomo con un reddito medio mensile di € 2.100,00 e che le cause dell'indebitamento risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito e nella modesta retribuzione percepita appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della famiglia. Rappresentava, infine, di non aver compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi cinque anni e di non avere disponibilità immobiliari.

Chiedeva, pertanto, di potersi avvalere della procedura di liquidazione controllata contemplata al Capo IX del Titolo V del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n.14 e successive modificazioni di cui agli artt. 268-277, in quanto in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla stessa.

Tanto premesso, in data 26.07.2024, con decreto di integrazione della domanda di apertura della liquidazione controllata e della relazione dell'OCC, si invitava il ricorrente ad integrare la documentazione allegata al ricorso entro il termine perentorio del 1.09.2024, al fine di consentire al Tribunale il vaglio di ammissibilità della domanda per l'apertura della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 CCII e ss., ed in particolare: dichiarazione dei redditi periodo d'imposta 2023; visura attestante l'inconsistenza patrimoniale immobiliare del debitore; certificato

ASTE  
GIUDIZIARIE

dello stato di famiglia del ricorrente (composizione nucleo familiare).

ASTE  
GIUDIZIARIE

In data 8.08.2024, la documentazione richiesta veniva regolarmente depositata, ma soltanto in data 26.11.2024 tale integrazione risultava visibile informaticamente al magistrato assegnatario.

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

Pertanto, con decreto del 29.11.2024, vista la necessità di disporre la comparizione personale delle parti, il Collegio fissava l'udienza del 3.12.2024 nella quale, il debitore ricorrente personalmente chiedeva darsi luogo all'apertura della liquidazione controllata avendo ben chiaro gli effetti della stessa con liquidazione dei beni presenti e futuri. Il giudice riservava la decisione al Collegio.

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

### **competenza**

Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che parte debitrice ha la propria residenza nel [REDACTED] e dunque nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.

ASTE  
GIUDIZIARIE

### **inesistenza di procedure alternative**

Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII, vale a dire di procedure di composizione negoziale della crisi.

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

### **presupposti**

In diritto, in sintesi estrema, va rammentato che, ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Tale ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC. Al ricorso deve essere allegata una relazione redatta dall'OCC che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE



La dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui dapprima agli articoli 2, lettera c) CCII e poi 268, 269 e 270 CCII.

### ***presupposto soggettivo***

Tanto comporta, sul piano del riscontro della sussistenza del presupposto soggettivo, il rammentare che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Tanto comporta, in particolare, che l'impresa minore debba provare, ai sensi della lettera d) dell'art. 2, di avere avuto nei tre esercizi antecedenti, un attivo non superiore ad euro trecentomila, ricavi non superiori ad euro duecentomila e che non risultino debiti superiori a euro cinquecentomila.

Si osserva, ai margini, che l'onere della prova è sempre sulla impresa minore sia quando chiede di accedere alle procedure di sovraindebitamento sia quando si oppone ai sensi dell'art. 121 CCII all'apertura della liquidazione giudiziale.

### ***presupposto oggettivo***

Va poi osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (crisi) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fattori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (insolvenza).

ASTE  
GIUDIZIARIE®

### ***rinvio al procedimento unitario***

Va poi, in diritto, ricostruito, che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che i sovraindebitati [*I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata*] e laddove al secondo comma dispone che "*Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili*".

### ***documenti da depositare***

Quindi, dal combinato disposto dei richiamati artt. 37 e 39 CCII, si evince che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie; b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata; c) le dichiarazioni IRAP; d) le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto; m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti; n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®





### **relazione gestore occ**

Sempre in diritto va rammentato che, ai sensi dell'art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC e che tale ricorso deve essere corredato da una relazione del gestore OCC dalla quale deve inequivocabilmente emergere un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.



### **del caso**

Tanto premesso in diritto, iniziando l'esame di questa concreta vicenda, si deve osservare preliminarmente che la domanda proposta dal debitore risulta effettivamente corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII.

Va rilevato, inoltre, che dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII emerge tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda come previsto dall'art. 269, co. 2, CCII quanto l'illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore istante.

Fin da adesso appare opportuno precisare che, per le ragioni di seguito illustrate, attraverso la disamina dei documenti in atti è possibile affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

### **documentazione depositata**

A corredo del ricorso risulta depositata la seguente documentazione:

Relazione ex art. 269, comma 2, d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 redatta dal gestore della crisi Avv. Marzio Postiglione;

Relazione advisor;



ASTE  
GIUDIZIARIE®

Documento d'identità;  
Sentenza modifica mantenimento;  
Certificazioni attività esercitate Agenzia delle Entrate;  
Certificazione domiciliai fiscali;  
Estratto conto annuale;  
Certificato carichi pendenti;  
Contratto di locazione;  
Dichiarazioni IVA 2017-2018-2019-2020;  
Sentenza divorzio;

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Documentazione attestante lo stato patrimoniale ed il conto economico;  
Dichiarazione redditi 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023;  
Certificato stato di famiglia;  
Visura catastale;  
Ispezione ipotecaria.

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

### ***sussistenza dei presupposti***

Tutto ciò esposto, si deve ritenere che il debitore abbia provato:

- la propria qualifica di piccolo imprenditore;
- il proprio stato di insolvenza in ragione di una debitoria complessiva di circa € 105.324,70.

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

In particolare, dalla visura acquisita dall'ufficio, si evince che il sig.

██████████ risulta iscritto nella sezione speciale Piccoli Imprenditori dal 14.12.2007.

Emerge, inoltre, che il debitore versa effettivamente in uno stato di sovraindebitamento poiché il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte.

Nello specifico, dalla relazione dell'OCC si rileva che i debiti scaduti e non pagati alla data dell'apertura della presente procedura ammontano complessivamente ad € 105.324,70 (di cui crediti prededucibili per € 1.274,38 e crediti privilegiati € 104.050,32).

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®

Sulla base delle dichiarazioni fornite dal debitore nonché dalla relazione del gestore in atti emerge che, nell'anno 2004, a seguito

ASTE  
GIUDIZIARIE®

ASTE  
GIUDIZIARIE®



di una crisi aziendale, all'istante veniva revocato il mandato di agente di commercio dalla [REDACTED] con sede a Pozzuoli, società appartenente alla capogruppo [REDACTED]. Non riuscendo a trovare una collocazione adeguata tra le aziende nello stesso settore, la sua candidatura veniva accolta da un'Azienda nel settore di servizi per commercialisti, [REDACTED]. L'inizio del nuovo percorso lavorativo risultava molto difficile per la sua inesperienza e, pertanto, nei primi anni i guadagni risultavano carenti. Nel 2008, la candidatura del debitore veniva accolta da un'altra azienda, [REDACTED], società di software per commercialisti ed anche quest'inizio risultava molto difficile. Dal 2018 in poi riusciva a conseguire un guadagno sufficiente per poter essere in regola con il pagamento dei tributi, contributi e a sostenere la famiglia. Nel 2015 si separava dalla moglie, divorziando nel 2018. Dalla separazione, rappresentava di aver sempre versato gli alimenti ai figli nonostante i costi da sostenere per la nuova situazione di vita.

Tali circostanze risultano dimostrate dalla documentazione in atti prodotta dal ricorrente e, in particolare: dal certificato dello stato di famiglia e dall'atto di avvenuta registrazione del contratto di locazione da parte di Agenzia delle Entrate emerge che il debitore risiede, da solo, in [REDACTED]

[REDACTED]; inoltre, nella sentenza di modifica del mantenimento dei figli del 4.04.2024 veniva disposto il versamento da parte del ricorrente in favore del figlio minore di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.

A ciò si aggiunga che, dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi sei anni si rileva un reddito molto basso per l'anno 2018 di circa € 5.900,00, in crescita per gli anni successivi, fino ad arrivare ad un reddito pari ad € 52.166,00 per il 2023, di gran lunga superiore rispetto agli anni precedenti, giustificato, come si evince dalla relazione dell'OCC, dall'accumulo di provvigioni erogate dalla [REDACTED] al fine di poter provvedere al versamento delle

rate di rottamazione, già definite da Agenzia Entrate-Riscossione (cfr. dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata del debito allegata alla produzione di parte), che risultano in parte versate come emerge dall'estratto conto relativo ai mesi di settembre-dicembre 2023 allegato all'istanza.

Nello specifico, dall'estratto conto allegato dal ricorrente si rileva un saldo iniziale al mese di settembre 2023 pari ad € 43.600,00 ed un saldo finale al 31.12.2023 pari ad € 18.362,30. Dall'analisi dell'estratto conto emerge, infatti, che vi sono state entrate per € 18.862,11 di cui € 13.600,00 circa quale importo versato dalla ██████████ in favore del debitore ed uscite per € 44.099,81 tra cui somme versate per il mantenimento dei figli per € 2.500,00 circa nonché versamenti a titolo di contributi per € 19.500,00 circa.

A ciò si aggiunga che, dalla visura catastale e dall'ispezione ipotecaria si rileva che il debitore non risulta avere disponibilità di tipo immobiliare.

Pertanto, le vicende sopra descritte rendono evidenza che, nonostante gli sforzi profusi, per un lungo periodo, l'istante si è trovato nella condizione di uno scarso guadagno e tale circostanza ha dato luogo ad un significativo indebitamento nei confronti del fisco pur di provvedere al mantenimento dei figli.

In relazione alla quantificazione dell'attivo patrimoniale, dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione allegata, emerge che il patrimonio dell'istante risulta costituito esclusivamente da attivo di natura mobiliare, composto da autoveicolo dal valore di € 1.000,00, motociclo dal valore di € 600,00, disponibilità liquida per una somma complessiva pari ad € 12.000,00 come emerge dalla documentazione in atti attestante lo stato patrimoniale ed il conto economico.

È necessario precisare, inoltre, che allo stato attuale l'istante rappresenta di percepire mensilmente un reddito pari ad € 2.100,00 circa a fronte di una spesa totale mensile per il proprio

sostentamento, comprensiva anche del mantenimento versato ai figli e del canone mensile di locazione (€ 6.000,00 annui), pari ad € 1.850,00.

Tanto premesso, sulla base della documentazione prodotta nonché sulla scorta delle indagini svolte dal gestore nominato dall'OCC, si riscontra il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione oltre che sulla veridicità dei dati esposti.

La documentazione depositata dal debitore ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è, pertanto, nel suo complesso più che sufficiente ed attendibile perché prova: a) che parte debitrice non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento; b) che parte debitrice ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale vale a dire il suo evidente dissesto, la presenza di un passivo superiore all'attivo.

Inoltre, dalla relazione del gestore dell'OCC emerge che, le cause dell'indebitamento del ricorrente sono da imputare prevalentemente alla scarsa stabilità economica del debitore negli ultimi anni, provocata dalla frequente inidoneità della collocazione lavorativa a cui si è successivamente aggiunta la separazione e poi il divorzio dalla moglie che ha comportato il versamento mensile di un assegno di mantenimento in favore figli oltre che il pagamento mensile dei canoni di locazione dell'immobile in cui lo stesso debitore è andato a vivere.

Da ciò può verosimilmente desumersi che l'istante non ha posto in essere atti in frode né determinato dolosamente o con colpa lo stato di sovraindebitamento.

Per quanto attiene all'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte, è evidente, sulla base della documentazione prodotta, che l'attuale situazione economico-finanziaria dell'istante non consente oggettivamente di pervenire ad una piena soddisfazione delle pretese creditorie.

Pertanto, emergono le condizioni per accogliere il ricorso al fine di coprire parte dei debiti accumulati con l'attivo individuato, residuando la possibilità di un'eventuale successiva esdebitazione.

### **conclusioni**

Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata

1. la sussistenza della competenza territoriale;
  2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del debitore istante;
  3. la non assoggettabilità del debitore istante a procedure concorsuali diverse da quelle regolate al capo II della l. 3/2012;
  4. la sufficienza documentale della domanda di liquidazione;
  5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
- considerato che, con riguardo all'istanza cautelare spiegata dal debitore, la pronuncia di apertura della liquidazione controllata assorbe ogni esigenza di misure cautelari.

**VISTO L'ART. 270 CCII:**

### **P.Q.M.**

- (1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di [REDACTED];
- (2) **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Francesca Sicilia;
- (3) **nomina** liquidatore della procedura l'avv MARZIO POSTIGLIONE iscritto nell'elenco dei gestori della Crisi di Impresa;
- (4) dispone che il liquidatore rediga ai sensi del comma 2 dell'articolo 272 del CCII l'inventario dei beni del debitore;
- (5) dispone che il liquidatore rediga ai sensi dell'art. 213 e 272, comma 2, CCII un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione che assicuri la ragionevole durata della procedura;

- (6) **PRECISA** che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dagli artt. 233 e 276 CCII;
- (7) **PRECISA** che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata *“Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”* ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a 49 CCII;
- (8) **AUTORIZZA**, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- (9) **AUTORIZZA**, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
- (10) **DISPONE**: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale [www.falldoweb.it](http://www.falldoweb.it); c) che il liquidatore apra ed utilizzi **l'indirizzo di posta elettronica della procedura** di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
- (11) **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
- (12) **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e

ASTE  
GIUDIZIARIE

delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASTE  
GIUDIZIARIE

- (13) **ORDINA**, se del caso e se non già effettuato, al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
- (14) **ORDINA** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- (15) **DETERMINA** provvisoriamente nella somma di euro 1.500,00 (settecento) la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia, dovendo tutte le ulteriori somme essere messe a disposizione della procedura con cadenza mensile entro il giorno 5 di ogni mese **fino alla predisposizione del riparto finale**;
- (16) **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*;
- (17) **DISPONE IN ATTUAZIONE**, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle procedure esecutive pendenti in fase antecedente all'esecutività del riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- (18) **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE



- (19) **ASSEGNA**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
- (20) **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande;
- (21) **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
- (22) **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
- (23) **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione; precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per parte debitrice e la sua famiglia; - l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito parte debitrice atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può

ASTE  
GIUDIZIARIE

essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;

ASTE  
GIUDIZIARIE

- (24) **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza; in particolare autorizza il G.D. a ricalcolare il reddito necessario per parte debitrice e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
- (25) **ORDINA** al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
- (26) **ORDINA** al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
- (27) **AUTORIZZA** il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
- (28) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
- (29) **DISPONE** che la sentenza sia notificata al debitore;
- (30) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*);
- (31) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI ove richiama l'art. 45 CCII;
- (32) **DISPONE** che il liquidatore, qualora parte debitrice svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE

ASTE  
GIUDIZIARIE





domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;

- (33) **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
- (34) **DISPONE** che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al creditore ricorrente nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 CCII;
- (35) **DISPONE**, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
- (36) **DISPONE** che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
- (37) **DISPONE** la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115.

Così deciso 9.12.2024



*Il Presidente*

*Dott. ssa Francesca Sicilia*

